



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Tavazzano con Villavesco

Prot. n° 13813 (9.4.0 fasc.1) del 28.12.2015

Ordinanza Sindacale: N°19/2015

Oggetto: Ordinanza di divieto di utilizzo di petardi, botti e giochi pirici dalle 00,00 del 30 dicembre 2015 alle 24,00 del 2 gennaio 2016.

IL SINDACO

Premesso

Che in occasione delle imminenti festività di fine anno è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e giochi pirici;

Che tale condotta può rappresentare, per incompetenza all'uso e per assenza di precauzioni minime di utilizzo, un serio pericolo per l'incolumità pubblica, in special modo da parte dei minori.

Considerato:

- Che in occasione della festività del Capodanno in tutto il territorio comunale si verificano situazioni di affollamento e di promiscuità tra persone di diversa età, sia per la presenza di manifestazioni pubbliche che per fenomeni spontanei di aggregazione finalizzati alla socializzazione e al festeggiamento della ricorrenza;
- Che l'utilizzo e l'esplosione di petardi e/o di giochi pirici nella suddetta circostanza caratterizzata dalla presenza di più persone, può generare potenziali rischi per l'incolumità delle stesse;
- Che tali potenziali rischi per le persone prescindono dalla condizione che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo pubblico, nel caso in cui le conseguenze degli stessi si ripercuota sugli spazi pubblici;
- Che l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali da affezione, allevamento e selvatici in quanto il fragore degli artifici, oltre ad ingenerare spavento, li porta a perdere il senso

dell'orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi fino al punto di indurli alla fuga dall'abituale luogo di dimora, con conseguente rischio per la loro stessa incolumità e per la sicurezza stradale;

- Che da più parti viene la richiesta di una maggiore attenzione alla tutela delle persone e degli animali dal disagio causato da scoppio di petardi e giochi pirici proprio in concomitanza dei festeggiamenti per l'inizio del nuovo anno.

Ritenuto

- Che per le ragioni esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;
- Che il periodo nel quale si verificano i fenomeni descritti e nel quale è ancora possibile contrastarli possa coincidere con quello compreso tra le ore 00,00 del 30 dicembre 2015 e le 24,00 del 2 gennaio 2016.
- Pertanto urgente provvedere, al fine di evitare il manifestarsi dei sopradescritti fenomeni, vietare l'uso di petardi, botti e fuochi d'artificio pirotecnici di qualsivoglia tipologia.

Visti

- Il vigente regolamento di Polizia Urbana
- L'art. 57 del R.D. 18.03.1931, n. 773
- L'art. 110 del R.D. 06.05.1940, n. 635
- L'art. 703 C.P.
- L'art. 54 del D. L.vo 18.08.2000 come sostituito dal art. 6 del D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito in Legge 24.07.2008, n. 125, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone tempestiva comunicazione al Prefetto;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.L. 267 del 18.08.2008 e S.M.I.
- Vista la legge n. 689/1981

ORDINA

salvo che il fatto costituisca reato, è fatto divieto di far esplodere petardi e/o giochi pirici di qualunque genere in tutte le aree pubbliche e in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere che si ripercuotano sugli spazi pubblici, in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno 2016, dal 30 dicembre 2015 al 2 gennaio 2016 compresi, fatta eccezione per i materiali pirotecnici consentiti che per loro natura e funzione non sono concepiti per causare esplosioni e rumori molesti e che siano limitati alla produzione di effetti luminosi;

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267, da euro 25.00 a euro 500.00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5 della stessa legge.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza alle Forze di Polizia ex art. 16 Legge n. 121/1981.

AVVERTE

Il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'albo pretorio.

Copia viene inviata agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al Prefetto di Lodi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso al T.a.r. della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune ;

Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune

Tavazzano con Villavesco, 28 dicembre 2015



IL SINDACO
Giuseppe Russo

